

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 141
“Istituto Santa Chiara S.r.l.”. Autorizzazione all’esercizio, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., di un ambulatorio odontoiatrico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sito nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, piano terra.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa *“Definizione procedure specialistica ambulatoriale”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O *“Definizione procedure specialistica ambulatoriale”* del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;

- all’art. 8, comma 2 che *“alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”*;

- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...), tra le quali sono compresi i “centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice)” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.2.3. della medesima legge;*
- all'art. 8, comma 5 che *“La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o da altra specifica normativa (...).”*

Il Regolamento Regionale n. 5/2020 e s.m.i. *“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”* prevede all'art. 3, comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i. che:

“Gli ambulatori odontoiatrici autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e gli studi odontoiatrici autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei casi in cui siano stati autorizzati per l'erogazione di prestazioni ricomprese nell'Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, erogino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrice di cui all'art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 1B del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al Comune territorialmente competente dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrice di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune territorialmente competente l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”;

Con D.D. n. 264 del 14/10/2020 ad oggetto: *“Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrice di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i. ad oggetto “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 dai Comuni di Lecce e di Tricase. Parere favorevole in relazione alla richieste di verifica di compatibilità del Comune di Lecce su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce e su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” di Botrugno (LE). Parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase su istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE).”, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato, inter alia:*

“

- *di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:*
 - *dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede in Lecce alla via Campania n. 5;*
 - *dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;*

con la precisazione che le predette società:

- i. sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Lecce;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dai legali rappresentanti delle predette società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di compatibilità non residua nell'ambito dell'ASL LE fabbisogno regolamentare in relazione alla tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase per la società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28".

Con nota del 04/11/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16698 del 10/11/2020, ad oggetto: "Istanza di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., così come disciplinata dal R.R. n. 5/2020, sita in Lecce alla via Campania n. 5, piano terra", l'Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Lecce alla via Campania n. 5, piano terra, ha chiesto:

"il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento istituzionale come struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 (art. 5 comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. come da sopra riportata D.D. n. 264/2020 n.d.r.), relativamente al Poliambulatorio sito in via Campania, n. 5 piano terra a Lecce (LE).",

allegandovi:

1. Autorizzazione alla Realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
2. Autocertificazione di cui all'art. 20 e 9 co 5 della L.R. n. 9/2017;
3. Contratto di affitto dell'immobile
4. Titoli accademici del Direttore Sanitario;
5. Titoli accademici del Responsabile di branca;
6. Elenco del personale;
7. Planimetrie dei locali;
8. Agibilità;
9. Documenti del legale rappresentante."

A seguito di ricorso proposto da Implantologia Santa Rita S.r.l. contro la Regione Puglia nonché contro l'ASL LE, il Comune di Lecce, il Comune di Cavallino, l'Istituto Santa Chiara S.r.l. e l'Istituto Dentistico Stefanelli S.r.l., per l'annullamento, *inter alia*, "della Determinazione Dirigenziale adottata dalla scrivente Sezione n. 264 del 14/10/2020 con la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione a n. 2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i.", il Tar Lecce si è pronunciato con Sent. n. 301/2021 annullando gli atti impugnati.

Con successivo ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione Puglia, la Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale, ha chiesto l'annullamento e/o

riforma della sentenza n. 301/2021 con cui il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto da Implantologia Santa Rita S.r.l..

Nelle more del giudizio di secondo grado, il Comune di Cavallino (LE) ha trasmesso alla scrivente Sezione, alla società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale ed alla società Implantologia Santa Rita S.r.l. la nota prot. 0013990 del 23/07/2021, acquisita con prot. n. AOO_183/12005 del 29/07/2021 con cui il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del medesimo Comune ha rappresentato quanto segue:

“Vista la domanda in data 21/06/2020 (...) con la quale il legale rappresentante della soc. Implantologia Santa Rita, con sede in Cavallino alla via Prov.le per Lecce Km 5, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in struttura di specialistica odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 relativamente allo studio odontoiatrico sito in Cavallino alla via Prov.le per Lecce Km 5;

Vista la Legge Regionale n. 9/2017 del 2/5/2017 ed in particolare l’art. 7, comma 2 della stessa;

Vista l’attestazione di compatibilità urbanistica dello studio odontoiatrico in questione, rilasciata in data 18/03/2021 prot. 5226 sulla base dei permessi di costruire nn. 127/2010; 672011, 54/2017 e 16/2019;

Rilevato che a seguito di istanza di accesso agli atti delle predette pratiche edilizie da parte del legale rappresentante dello Studio dentistico Stefanelli, con sede in Botrugno alla via Roma 28, e successiva nota dello stesso datata 15/06/2021 prot. 11344 è stato appurato che gli interventi di cui ai permessi di costruire sopra richiamati sono stati autorizzati sulla base di una erronea rappresentazione grafica progettuale relativamente alla fascia di rispetto prevista dal Piano Regolatore Generale; circostanza emersa soltanto oggi a seguito del riesame delle pratiche edilizie sollecitato dalla richiamata segnalazione del 15/06/2021;

Rilevato che tale attestazione di conformità è stata rilasciata sulla base di una rappresentazione poi dimostratasi erronea;

Ritenuto, pertanto, dover revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 la predetta attestazione di conformità urbanistica;

Visto l’art. 21-quinquies della Legge 241/1990;

REVOCA

In autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e per le motivazioni in parte espositiva e che qui si intendono integralmente riportate, la propria precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021 prot. 5226 dello studio odontoiatrico sito in Cavallino via Prov.le per Lecce Km 5, per la realizzazione per trasformazione di una struttura specialistica odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. Puglia n. 9/2017 dell’immobile medesimo di proprietà della soc. Implantologia Santa Rita s.r.l.”.

Con ricorso promosso innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino, la società “Implantologia Santa Rita S.r.l.” ha impugnato la sopra riportata nota prot. n. 13990 del 23.07.2021, della medesima amministrazione comunale, chiedendone l’annullamento.

Con successiva Determina Dirigenziale n. 339 del 15/12/2021 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha determinato:

“

- *di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità della richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Cavallino (LE) in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società “Implantologia Santa Rita S.r.l.” di Cavallino, per effetto dell’intervenuta revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, della precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021;*
- *conseguentemente, di confermare il parere favorevole espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Lecce con note prott. nn. 63616 del 03/06/2020 e 65822 del 09/06/2020 a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presentate, rispettivamente, dalla società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Lecce alla via*

Campania n. 5 e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;

- di confermare ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 il parere negativo espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28."

Con nota prot. n. AOO_183/3415 del 15/02/2022 indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società "Istituto Santa Chiara S.r.l.", al Direttore Generale ASL LE ed al Sindaco del Comune di Lecce, ad oggetto: " "Istituto Santa Chiara S.r.l.". Incarico finalizzato alla verifica dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio presso la struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con sede in Lecce alla via Campania n. 5, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", la scrivente Sezione "fatto salvo l'esito del giudizio di secondo grado sul ricorso promosso dalla Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione Puglia e del giudizio instaurato innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino dalla società "Implantologia Santa Rita S.r.l." ", ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con sede in Lecce alla via Campania n. 5, di cui è titolare la società "Istituto Santa Chiara S.r.l." al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 5/2020 e s.m.i. - Allegato 1B, per l'autorizzazione all'esercizio, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione."

Con Pec del 17/03/2022 il Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Nord dell'ASL LE, ha trasmesso la nota prot. n. AOO_183/5266 del 25/03/2022 ad oggetto: "Istituto Santa Chiara S.r.l.. Verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio della struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della LR n° 9/2017 e s.m.i., con sede in Lecce alla Via Campania n°5. ESITO.", il Direttore del medesimo Dipartimento ha comunicato quanto segue:

"In relazione alla nota n. AOO-183/3415 del 15/02/2022 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo teso a verificare il possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, presso la struttura di specialistica ambulatoriale di odontoiatria con sede in Lecce alla via Campania n°5, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di proprietà della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." e sotto la Responsabilità dello specialista di branca dot.. Ingresso Roberto, odontoiatra, si comunica che dal sopralluogo effettuato in data 07/03/2022, da personale di questo Dipartimento, e dopo aver completato l'iter istruttorio, si è verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dal R.R. n°3/2010 Sezione A – Requisiti Generali dal R.R. n°5/2020 – Allegato 1/B."

Posto tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e dell'art 3, comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., in capo alla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Lecce alla Via Campania n. 5, nella persona della sig.ra Torretti Francesca in qualità di legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sito nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ingresso Roberto, fatto salvo l'esito del giudizio di secondo grado sul ricorso promosso

dalla Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione Puglia e del giudizio instaurato innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino dalla società "Implantologia Santa Rita S.r.l.", con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e dell'art 3,

comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., in capo alla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Lecce alla Via Campania n. 5, nella persona della sig.ra Torretti Francesca in qualità di legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sito nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ingrosso Roberto, fatto salvo l'esito del giudizio di secondo grado sul ricorso promosso dalla Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione Puglia e del giudizio instaurato innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino dalla società "Implantologia Santa Rita S.r.l.", con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Lecce (LE);
 - al Legale Rappresentante della Società "Istituto Santa Chiara S.r.l.", con sede legale in Lecce alla Via Campania n. 5;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)